



# Regione Umbria

**Giunta Regionale**

La Presidente

## ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**31 agosto 2020, n. 49**

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza per il periodo dal 31/8/2020 al 13/9/2020.

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 32 della Costituzione Italiana;

**Visto** lo Statuto della Regione Umbria;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla G.U.R.I. del 23/2/2020 n. 45 che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Vista** la legge 14 luglio 2020, n. 74, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



# Regione Umbria

**Giunta Regionale**

La Presidente

**Visto** il DPCM 7/8/2020, in particolare:

- l'art. 1 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, che al comma 6, lett. ii) prevede: *“il Presidente della Regione dispone la programmazione del Servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”*;
- l'art. 9 che detta *“Misure in materia di trasporto pubblico di linea”*;
- l'Allegato 9 riguardante le *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”*;
- l'Allegato 10 riguardante i *“Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”*;
- l'Allegato 14 riguardante il *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”*;
- l'Allegato 15 riguardante le *“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”*;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica;

**Richiamate** le proprie ordinanze n. 7 del 13/3/2020, n. 8 del 18/3/2020, n. 10 del 25/3/2020, n. 14 del 3/4/2020, n. 18 del 11/4/2020, n. 22 del 30/04/2020, n. 26 del 18/5/2020, n. 31 del 5/6/2020, n. 32 del 12/06/2020, n. 36 del 02/07/2020, n. 38 del 15 luglio 2020 e n. 42 del 31 luglio 2020 con le quali sono state adottate, fino al 30/8/2020, disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus;

**Considerato** che alla luce dell'ultimo DPCM 7/8/2020 l'esigenza del trasporto pubblico locale è in aumento, in conseguenza della riapertura delle attività lavorative e della possibilità di spostamenti da parte dei cittadini, come previsto per la cosiddetta “Fase 3”;

**Viste** le proposte di riprogrammazione trasmesse dai gestori:

- in data 27/8/2020, dalla Società Busitalia Sita Nord S.r.l., con nota prot. n. 14555, inerente i servizi di trasporto pubblico locale di navigazione sul Lago Trasimeno;
- in data 27/8/2020, dalla Società Busitalia Sita Nord S.r.l., con nota prot. n. 14552, inerente i servizi di trasporto pubblico ferroviari;
- in data 27/8/2020, dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., con nota prot. 324/Z4, inerente i servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
- in data 27/8/2020, dalla Società Trenitalia S.p.A, con nota prot. n. TRNIT-DPR.DRU\P\2020\0029476, inerente i servizi di trasporto pubblico ferroviari;



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

La Presidente

**Ritenute** dette proposte idonee all'azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia e comunque adeguate al mantenimento dei servizi minimi essenziali, in virtù della prevista domanda nella cosiddetta "Fase 3";

### ORDINA

#### Art. 1

1. Che dal 31 agosto 2020 al 13 settembre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. Che dal 31 agosto 2020 al 13 settembre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti da Busitalia Sita Nord s.r.l, rispettino i programmi di esercizio allegati alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
3. Che dal 31 agosto 2020 al 13 settembre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti da Trenitalia S.p.a. rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3).
4. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dall'attuale DPCM 7/8/2020.

#### Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetti di Perugia e Terni;
- Presidenti delle Province di Perugia e Terni;
- Sindaci della Regione Umbria;
- alle Aziende del trasporto pubblico locale: Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l., Trenitalia S.p.a..

Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.



**Regione Umbria**  
**Giunta Regionale**  
La Presidente

---

Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un costante monitoraggio quotidiano dell'andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere eventualmente necessarie, qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo, quindi, i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  
Il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 31/08/2020

Presidente Donatella Tesei

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge